

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3864 del 19/08/2019
Oggetto	FE10A0028 - Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso autolavaggio in località Dodici Morelli nel Comune di Cento (FE) - Richiedente Guaraldi Alberto
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3978 del 19/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE10A0028
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
AUTOLAVAGGIO IN LOCALITA' DODICI MORELLI, NEL COMUNE DI CENTO
(FE)
RICHIEDENTE: GUARALDI ALBERTO

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale Arpae n.106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR

07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 31 ottobre 2016 n.1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 16/10/2017 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2017/11763, domanda di subentro a nome della Ditta individuale Guaraldi Alberto (C.F./P.IVA 00965240385) nella precedente domanda di concessione presentata a nome di Allocca Michele in data 22/03/2010, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso autolavaggio in località Dodici Morelli nel Comune di Cento (FE);
- la domanda presentata da Guaraldi Alberto prevede la derivazione da pozzo esistente ubicato in Via Maestra Grande 9/A nel Comune di Cento (FE) con una portata massima di derivazione di 2 l/s ed un volume annuo massimo di 700 mc, in diminuzione rispetto ai 1.000 mc/anno richiesti nella domanda presentata da Allocca Michele in data 22/03/2010;
- i prelievi dal pozzo in oggetto, perforato nell'anno 2000, sono stati autorizzati mediante rilascio di concessione preferenziale a nome di Allocca Michele con scadenza 31/12/2005 da parte del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano (Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 18272 del 6/12/2015);
- a seguito della scadenza della concessione e della mancata presentazione di istanza di rinnovo, il titolare Allocca Michele ha richiesto in data 22/03/2010 nuova concessione di derivazione ad uso autolavaggio dal pozzo in esame, per una portata massima di 2 l/s ed un volume massimo annuo di 1.000 mc ed ha presentato contestualmente attestazione di pagamento dei canoni dovuti per le annualità 2006-2011;
- in data 12/09/2011 Allocca Michele ha comunicato al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano di aver ceduto l'Azienda con annesso pozzo sito in via Maestra Grande 9/A a Guaraldi Alberto;
- a seguito del trasferimento delle competenze in materia di gestione del Demanio Idrico stabilite dalla LR 13/2015, con nota PGFE/2017/9517 del 22/08/2017 questo Servizio di Arpae ha comunicato a Guaraldi Alberto che il pozzo in esame era privo

di titolo concessorio ed ha richiesto la presentazione di istanza di subentro nella domanda presentata a nome di Allocca Michele;

- la domanda di subentro a nome di Guaraldi Alberto è pervenuta a questo Servizio di Arpae in data 16/10/2017, come più sopra indicato;
- con nota prot. PGFE/2017/12727 del 13/11/2017 questo Servizio di ARP AE ha richiesto a Guaraldi Alberto di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2017/14286 del 20/12/2017;
- il richiedente ha successivamente inviato ulteriori integrazioni acquisite da questo Servizio di Arpae al prot. n. PGFE/2018/572 del 17/01/2018 e prot. n. PGFE/2018/10858 del 13/09/2018;

VERIFICATO che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO:

- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 90,00 €;
- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 24 del 7/02/2018 è stato dato conto della domanda di subentro e variante non sostanziale in oggetto presentata da Guaraldi Alberto e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che con nota prot. n. PGFE/2018/1222 del 31/01/2018 è stato richiesto alla Provincia di Ferrara il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- che ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzi che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- che il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato nel Comune di Cento (FE) in località Dodici Morelli su terreni di proprietà del richiedente e della Partecipanza Agraria di Cento censiti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 23 Mappale 848 ed è individuato dalla seguenti coordinate UTM* (RER) X=681479 Y=962013;

- la Partecipanza Agraria di Cento ha fornito il consenso all'utilizzazione del pozzo in oggetto per l'attività di autolavaggio nei terreni in comproprietà con il richiedente;
- il pozzo ha le seguenti caratteristiche costruttive:
 - profondità 60 m
 - diametro esterno 125 mm
 - diametro interno 112 mm
 - materiale PVC
 - tratto fenestrato 55 – 60 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 1,1 kW
 - portata di esercizio 2,0 l/s
- la testa pozzo è collocata all'interno di pozzetto in c.a. dotato di botola all'interno del quale è installato il contatore e il rubinetto per il prelievo di campioni;
- la domanda di concessione è finalizzata a soddisfare il fabbisogno idrico dell'impianto di autolavaggio ubicato in Via Maestra Grande 9/A nel Comune di Cento;
- il fabbisogno è quantificato in 700 mc/anno ed è stato stimato considerando una media di 10 auto/giorno ed un consumo di 180 l per lavaggio durante l'intero anno;
- la percentuale di ricircolo delle acque convogliate al depuratore viene stimato in 50% di quelle prelevate da pozzo;
- la stratigrafia rilevata in fase di realizzazione del pozzo ha evidenziato la presenza di prevalenti depositi argilloso-limosi sino alla profondità di 47 m dal p.c., seguiti da sabbie medio-grossolane sino a fondo foro;
- i dati di letteratura permettono di definire tale livello come acquifero di notevole estensione areale e spessore di almeno 10 m, con elevata potenzialità dovuta alle buone caratteristiche di conducibilità idraulica e trasmissività;

VERIFICATO che l'acquifero captato dal pozzo è attribuibile al Complesso acquifero A2 di cui allo schema idrostratigrafico della pubblicazione "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI, 1998);

VERIFICATO in applicazione della Direttiva Derivazioni ai sensi della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore" (codice 0620ER-DQ2-TPAPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- che tale corpo idrico è caratterizzato da ricarica da aree di transizione alpina/appenninica;
- che gli impatti della derivazione sul corpo idrico sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 25 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";

- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non ricadono nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999 (igienico ed assimilati), il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- i canoni annui dovuti per le annualità fino al 2019 sono stati già versati;
- da una verifica dei versamenti effettuati risultano pagamenti eccedenti per una somma pari a 17,49 € relativi al periodo 2016-2019; tale somma verrà computata come acconto già versato per l'annualità 2020;
- i prelievi successivi al 2005 sono stati effettuati in assenza di autorizzazione e pertanto soggetti a sanzione ai sensi dell'art. 49 del RR 41/2001;
- per i prelievi effettuati nel periodo 2006 – 2011 non è stata effettuata contestazione di illecito amministrativo ad Allocca Michele, in quanto la ditta omonima titolare dell'autolavaggio nel periodo in questione risulta cessata;
- per i prelievi effettuati nel periodo 2012 – 2018, con nota prot. n. PG/2019/104043 del 2/07/2019 è stata inviata al richiedente Guaraldi Alberto, attuale proprietario dell'autolavaggio, il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 22/2019;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015 è pari all'importo minimo di 250 €;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita, che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione in esame per i quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni sotto indicate;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 22/07/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/127731 del 13/08/2019);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di

atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/127731 del 13/08/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta individuale Guaraldi Alberto (C.F./P.IVA 00965240385) con sede in Via Maestra Grande n. 9/A a Dodici Morelli nel Comune di Cento (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso autolavaggio, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Dodici Morelli nei terreni distinti al Foglio 23, mappale 848 del Catasto Fabbricati del Comune di Cento (FE) ed individuato dalla seguenti coordinate UTM* (RER): X=681479 Y=962013;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 2,0 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 700 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33, del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- j) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2019 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 164,72, somma che è stata già versata in misura eccedente in data 12/03/2019 tramite bollettino postale su conto corrente n. 1018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";

- k) di dare atto che nel periodo 2016-2019 sono stati effettuati pagamenti eccedenti dei canoni di concessione per una somma pari a 17,49 €; tale somma verrà computata come acconto già versato relativo al canone 2020;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 250,00 calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario in data valuta 24/07/2019 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il codice di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso autolavaggio in via Maestra Grande 9/A, Località Dodici Morelli, nel Comune di Cento (FE), richiesta dalla Ditta individuale Guaraldi Alberto (P.IVA 00965240385), Procedimento cod. n. FE10A0028.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima di 2,0 l/s** e per un **volume massimo annuo di 700 mc** ad uso autolavaggio.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, per 365 giorni/anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in località Dodici Morelli, Via Maestra Grande 9/A, nel Comune di Cento (FE), su terreni censiti al catasto fabbricati del Comune al Foglio n. 23, mappale n. 848 ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=681479 Y=962013.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 60 m
- diametro esterno 125 mm
- diametro interno 112 mm
- materiale PVC
- tratto fenestrato 55 – 60 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 1,1 kW
- portata di esercizio 2,0 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto in c.a. dotato di botola all'interno del quale è collocato il contatore e il rubinetto per il prelievo di campioni;

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, o di dichiararne la decadenza al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. In tali casi si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

ART. 4 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della scadenza di cui all'art. 3, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalità indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi comprese sostituzioni o modifiche alla pompa e variazioni della destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE10A0028**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello di cui sopra, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo, dovrà dare comunicazione di cessazione a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento

della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.